REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO A DISTANZA DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

(integrazione al Regolamento d'Istituto ai sensi dell'art. 44 CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 e dell'Allegato Tecnico MIM del 28 aprile 2026)

Delibera n° 46 del Consiglio di Istituto del 14/10/2026

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli Organi Collegiali dell'Istituzione scolastica aventi carattere deliberativo, nel rispetto:

- dell'art. 44 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021;
- del D.Lgs. 82/2005 (CAD);
- del Regolamento (UE) 2016/679;
- del D.Lgs. 196/2003;
- dell'Allegato Tecnico emanato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 28 aprile 2026 (circ. MIM prot.3803 del 30/06/2026).

Le sedute degli organi collegiali che **possono** svolgersi on line sono:

- Collegi dei docenti
- Incontri dei dipartimenti disciplinari [secondo le preferenze di almeno ¾ dei componenti]
- Consigli di classe straordinari e GLO [secondo le indicazioni raccolte dal coordinatore di classe]
- Consiglio di Istituto

Si specifica che i consigli di classe ordinari e gli scrutini conclusivi dei periodi didattici si svolgeranno sempre in presenza.

Art. 2 – Piattaforma istituzionale

Le sedute si svolgono mediante la piattaforma istituzionale individuata dall'Istituzione scolastica.

Per l'anno scolastico corrente la piattaforma utilizzata è: Google Workspace **con accesso esclusivamente mediante account istituzionale assegnato dall'Istituzione scolastica**. È escluso l'utilizzo di account personali.

Art. 3 – Convocazione

La convocazione avviene con le modalità previste dal presente Regolamento.

Nella convocazione devono essere indicati: data; ora; ordine del giorno; link della riunione; eventuali documenti allegati; modalità di voto. Nella convocazione deve essere indicata anche la possibilità di utilizzare i pc e i collegamenti dell'Istituto per seguire l'incontro.

Art. 4 – Identificazione dei partecipanti

Ogni partecipante accede esclusivamente mediante il proprio account personale assegnato dall'Istituto. L'utilizzo di account condivisi non è consentito.

Il Presidente verifica l'identità dei partecipanti, prima dell'apertura della seduta, con appello nominale; i partecipanti devono mantenere la videocamera attiva con l'inquadratura del volto.

Art. 5 – Costituzione della seduta

La seduta si considera validamente costituita quando:

- è raggiunto il quorum previsto dalla normativa;
- tutti i partecipanti risultano identificati;
- sono garantite condizioni idonee alla partecipazione simultanea.

Art. 6 – Presidenza della seduta

Il Presidente dirige i lavori; concede la parola; verifica il numero legale; dispone le votazioni; proclama gli esiti.

Art. 7 – Segretario verbalizzante

Il Segretario redige il verbale; annota presenze e assenze; riporta gli esiti delle votazioni; allega eventuali report prodotti dalla piattaforma.

Art. 8 – Gestione degli interventi

Gli interventi avvengono mediante richiesta di parola; alzata di mano virtuale; chat della piattaforma. Il Presidente stabilisce l'ordine degli interventi.

Art. 9 – Documentazione

La documentazione oggetto della discussione è resa disponibile ai componenti mediante gli strumenti istituzionali.

Art. 10 – Modalità di votazione

Le votazioni possono essere esclusivamente palesi mediante appello nominale; alzata di mano; altro sistema integrato nella piattaforma istituzionale.

Il sistema utilizzato deve garantire: identificazione del votante; unicità del voto; registrazione dell'esito; conservazione delle evidenze documentali. I risultati della votazione costituiscono allegato al verbale.

Le votazioni segrete non sono consentite in quanto il sistema utilizzato non garantisce la separazione tra identità del votante e voto espresso.

Art. 11 – Malfunzionamenti

Qualora durante la seduta si verifichino problemi tecnici tali da compromettere: la partecipazione; il quorum; la regolarità delle votazioni, il Presidente può sospendere la seduta; rinviare la votazione; aggiornare la riunione.

La decisione viene verbalizzata.

Art. 12 – Registrazione della seduta

La registrazione della seduta è ammessa esclusivamente quando: prevista nella convocazione; autorizzata dal Presidente; effettuata per esigenze di verbalizzazione.

La registrazione non costituisce il verbale.

Una volta approvato il verbale, la registrazione è cancellata, salvo diversa disposizione normativa.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679.

I partecipanti sono tenuti a:

- utilizzare esclusivamente l'account istituzionale;
- non registrare autonomamente la seduta;
- non diffondere immagini, audio o documenti;
- custodire le proprie credenziali.

Art. 14 – Conservazione delle evidenze

Sono conservati secondo le regole sulla gestione documentale: convocazione; verbale; report delle presenze; esiti delle votazioni; eventuali allegati.

Art. 15 – Verifica della piattaforma

L'Istituzione scolastica verifica periodicamente la conformità della piattaforma ai requisiti dell'Allegato Tecnico del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

La documentazione tecnica del fornitore e la relativa valutazione di conformità sono conservate agli atti dell'Istituzione scolastica.